

Premessa

Le Società del Gruppo Palmieri, Palmieri s.p.a e Palmieri Tools Forging s.r.l., adottano la presente procedura in adempimento a quanto disposto dal D. Lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva Europea 1937/2019, c.d. Decreto Whistleblowing.

Inoltre, il presente documento verrà condiviso in tutte le sedi legali aziendali site nel territorio italiano.

1. Ambito di applicazione

Lo scopo della presente procedura, così come previsto dal D. Lgs. 24/2023, è stabilire i confini rispetto ai ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati alla gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità, come esplicitamente richiamate nel Decreto, oltreché tutelare il soggetto segnalante.

2. Definizioni

La presente procedura utilizza le seguenti definizioni/acronimi:

Whistleblower/ segnalante	il dipendente di un ente pubblico/privato, che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, eventuali violazioni o irregolarità, commesse ai danni dell'organizzazione e dell'interesse pubblico. La finalità della segnalazione deve essere quella di far emergere e prevenire i rischi e le situazioni pregiudizievoli per l'ente di appartenenza e quella di rispettare l'interesse collettivo
Segnalazione interna	la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno ex art. 4 del D. Lgs. 24/2023, scelto dall'azienda
Segnalazione esterna	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna ex art. 7 del D. Lgs. 24/2023
Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
Facilitatore	una persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Responsabile della segnalazione/gestore	soggetto/ gruppo di soggetti incaricati formalmente dal Consiglio di Amministrazione di ricevere e gestire la segnalazione interna.
Ritorsione	qualsiasi condotta, atto od omissione, anche solo tentata o minacciata, commessa a seguito della Segnalazione che provochi, o possa provocare, al segnalante direttamente o indirettamente, un danno ingiusto

3. Oggetto

L'art. 2 del D. Lgs. 24/2023 chiarisce che per violazioni si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) *illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;*

2) *condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;*

3) *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*

4) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;*

5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;*

6) *atti od comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);*

Il D.lgs. 24/2023 disciplina, inoltre, cosa **NON** può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'unione europea o nazionali indicati nella parte ii dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'unione europea indicati nella parte ii dell'allegato alla direttiva (ue) 2019/1937, seppur non indicati nella parte ii dell'allegato al d.lgs. 24/2023.
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'unione europea.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

4. Condizioni per la segnalazione

La presente procedura dovrà essere applicata:

- in costanza del rapporto di lavoro;
- quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite, durante il processo di selezione o in fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Provenienza delle segnalazioni

La presente procedura disciplina tutte le segnalazioni provenienti da:

- tutti i collaboratori di Palmieri S.p.A., anche a tempo determinato o che svolgono prestazioni occasionali, volontari o tirocinanti;
- personale con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che eserciti la gestione e il controllo delle attività aziendali;
- lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, lavoratori somministrati, collaboratori, liberi professionisti, consulenti;
- oltre a tutti gli altri soggetti che operano nelle condizioni di cui al punto 4 "Condizioni per la segnalazione".

Le misure di protezione previste dal Capo III del D. Lgs. 24/2023 si applicano anche:

- ai *facilitatori*;
- alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate a questi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto di lavoro di tali soggetti;
- gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua divulgazione pubblica lavorano;
- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

6. Procedura per l'effettuazione delle segnalazioni interne

La segnalazione, a pena di inammissibilità, dovrà contenere:

- i dati identificativi della persona segnalante nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- la descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i ritenuto/i responsabile/i dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, ad es. inserendo la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

Palmieri s.p.a. e Palmieri Tools Forging s.r.l. hanno deciso di utilizzare il canale:

forma scritta posta cartacea.

Il canale scelto dalle Società richiede che la segnalazione venga inviata a:

"All'attenzione del Responsabile delle segnalazioni ..."

La segnalazione dovrà essere inserita all'interno di numero tre buste chiuse, nelle modalità di seguito indicate:

- la prima busta dovrà contenere i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda busta dovrà contenere la segnalazione;
- entrambe le buste chiuse poi dovranno essere inserite in una terza busta che rechi all'interno la dicitura "riservata" al Responsabile delle segnalazioni.

Palmieri s.p.a. allestirà presso la sede legale di via Industria 58 a Gaggio Montano (BO) la cassetta di posta adibita specificatamente per la presente attività.

Palmieri Tools Forging s.r.l. allestirà presso la sede legale di via 1° Maggio n. 112 ad Alto Reno Terme (BO) la cassetta di posta adibita specificatamente per la presente attività.

7. Il Responsabile/gestore della segnalazione

Il Responsabile della segnalazione verrà indicato direttamente dalle Società.

Il Gestore potrà essere una persona fisica interna all'Azienda e/o esterna, o, un ufficio preposto per questa attività.

Nel caso in cui il Responsabile versi in conflitto di interessi, in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante, la segnalazione dovrà essere gestita da altro soggetto individuato.

Il Gestore dovrà, ad ogni modo, essere adeguatamente formato per la sua attività.

8. Gestione della segnalazione

Le segnalazioni interne ricevute tramite il canale specificato al punto precedente saranno gestite nelle modalità di seguito riportate.

Il Responsabile della segnalazione, così come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 24/2023:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante entro tre mesi o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

In particolare, un corretto seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Con riferimento al "riscontro" da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

9. Verifica della fondatezza della segnalazione

La verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione è affidata al Responsabile delle segnalazioni. Se questi ritiene che la segnalazione sia:

- relativa ad una semplice lamentela personale o che il fatto riportato è già stato oggetto di verifica, archivia la segnalazione;
- eccessivamente generica, contatterà il segnalante al fine di raccogliere altri elementi utili. Si procederà all'archiviazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o quelli forniti non siano sufficienti.

Negli altri casi, il Responsabile delle segnalazioni provvederà nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Il segnalante è informato dell'archiviazione della segnalazione o della sua presa in carico.

10. Condizioni per l'effettuazione della procedura esterna

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC (attraverso il sito stesso dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it>) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni, previste dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del paragrafo 5 della presente procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

11. Condizioni per l'effettuazione della segnalazione pubblica

Il D.Lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione di massa in grado di raggiungere un numero elevato di persone, come ad esempio: *Facebook, Twitter, Youtube, Instagram*, che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione, con le relative conseguenze previste dalla norma.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal Legislatore affinché poi il soggetto segnalante possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto. Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un *nickname*, che comunque non ne consente l'identificazione, l'azienda tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

12. Denuncia all'Autorità giurisdizionale

Il D.Lgs. 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

13. Responsabilità del segnalante

La procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e, per i dipendenti, disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria nelle ipotesi di cui al D. Lgs. 24/2023.

14. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza "ordinari".

Se si ricevono le segnalazioni tramite il canale interno scelto dalla Società, il Responsabile del trattamento considera le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato godrà delle medesime tutele previste dal Decreto, al fine di evitare misure ritorsive nei suoi confronti.

15. Divieto di ritorsione

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Costituiscono ritorsioni, ad esempio:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

16. La tutela della riservatezza

Il canale di segnalazione scelto da Palmieri s.p.a. garantisce la tutela della riservatezza del soggetto segnalante, se compiuto in ottemperanza alla procedura.

L'identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Con riferimento alla rivelazione dell'identità del segnalante, l'art. 16 del D. Lgs. 24/2023 prevede le seguenti tutele:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 co 3 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La riservatezza viene anche garantita:

- nel caso di segnalazioni, interne o esterne, effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione;
- quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni;
- al segnalato e alle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione o coinvolte nel processo di segnalazione.

17. Misure disciplinari

Palmieri s.p.a. e Palmieri Tools Forging s.r.l. si riservano il diritto, previsto dal D. Lgs. 24/2023, di definire provvedimenti disciplinari nel caso in cui sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado la responsabilità della persona segnalante nei casi di diffamazione e di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, in caso di responsabilità, i soggetti non godranno dei medesimi diritti previsti dalla normativa.

18. Trattamento dei dati personali. Riservatezza

Ogni trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e degli artt.13 e 14 del Decreto; inoltre, l'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari, salve le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali a seguito della segnalazione whistleblowing è allegata alla presente procedura.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali.